



OR.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/4452937

Sito internet: www.orsafferrovie.it

E-mail: sg.orsafferrovie@sindacatoorsa.it

Roma, 3 dicembre 2018

MERCITALIA SHUNTING & TERMINAL INCONTRO NAZIONALE

Firmato l'accordo di confluenza dei lavoratori Mercitalia Terminal
Chiesta l'assistenza sanitaria per tutti i dipendenti di MIST

Dopo 5 ore di serrato confronto nella serata del 29 novembre ORSA ha sottoscritto l'accordo di confluenza dei lavoratori Mercitalia Terminal che sono passati in MIST cambiando il loro contratto di lavoro da Logistica e Merci a CCNL Attività Ferroviarie / Contratto Aziendale ex Serfer.

In sintesi si riportano i contenuti dell'accordo il cui verbale è comunque allegato alla presente informativa:

Orario di lavoro: da 39 a 38 ore settimanali

Inquadramento: rispetto all'originaria posizione della Società l'accordo prevede il riconoscimento dell'anzianità maturata in Mercitalia Terminal (MT), così come già definito nell'accordo di Terminali Italia

Classificazione: definizione della figura professionale di "Operatore Specializzato Terminalista" con il salario professionale di 107,32 €.

Assegni ad personam: l'azienda aveva comunicato, ad inizio incontro, l'assorbimento di tutti i superminimi con il criterio progressivo, sino a capienza, ad ogni passaggio di parametro retributivo, anche interno all'area professionale di appartenenza. Come ORSA abbiamo espresso netta contrarietà precisando come gli assegni ad personam "non-riassorbibili" non possono cambiare la loro connotazione con il cambio di contratto e che l'assorbimento per gli altri può avvenire solo sul piede parametrico di ciascun livello. La Società ha infine accettato l'impostazione sindacale. Per altro come ORSA abbiamo ribadito tale concetto con nota odierna, a maggior chiarezza dell'accordo

Anzianità di servizio: oltre a quanto detto in tema di inquadramento, l'anzianità posseduta in MT vale per tutti gli altri istituti contrattuali del CCNL AF

Ferie e permessi: 1 giornata di ferie aggiuntiva per i lavoratori con meno di 8 anni che in Logistica e Merci avevano 22 giorni anziché 20. ROL a credito / debito: recuperati i primi, da sanare con le ferie i secondi

Ticket e Sanilog: Ticket giornaliero elevato a 7,30 €. // conferma sino al 30.06.'19 dell'Assistenza Sanitaria con il precedente fondo assicurativo per i lavoratori ex MT. **Qui il confronto con la Società è stato particolarmente duro perché ORSA, come ripete da 2 anni, rivendica l'Assistenza Sanitaria per tutti i lavoratori di MIST così come riconosciuto agli altri lavoratori del Gruppo FSI. MIST a parole ha assicurato l'impegno, ma si è rifiutata di verbalizzarlo. Così abbiamo formalizzato la nostra posizione con la nota a fine verbale e certamente riproporremo tale richiesta già nella prossima riunione sul piano industriale prevista per gennaio 2019.**

Per tutti gli altri aspetti dell'accordo si rimanda al verbale allegato ed alla nota odierna di ORSA- Ferrovie.



ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE

VERBALE DI ACCORDO

Addì 29 novembre 2018 in Roma,

la società Mercitalia Shunting & Terminal S.r.L

e

l' Organizzazione Sindacale OR.S.A. Ferrovie

Premesso che:

- In data 19 dicembre 2017 è stato deliberato atto di fusione per incorporazione della società Mercitalia Terminal Spa nella società Serfer Servizi Ferroviari Srl (ora Mercitalia Shunting & Terminal S.r.L), con decorrenza effetto dall' 01 gennaio 2018;
- In data 21 novembre 2017 presso Unindustria Roma, sono stati sottoscritti accordi tra le parti che prevedevano di avviare un confronto tecnico per la confluenza del CCNL della Logistica, trasporto merci e Spedizioni nel CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016;

Nell'ambito della trattativa avviata e delle analisi effettuate, si conviene quanto segue:

1. CCNL di riferimento

A decorrere dal 1° gennaio 2019, al personale proveniente da Mercitalia Terminal Spa si applicherà il CCNL della Mobilità/ Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016 (d'ora in avanti CCNL Mobilità/AF) e l'Accordo di Confluenza CCNL Attività Ferroviarie - contratto aziendale Serfer Servizi Ferroviari S.r.l.

2. Inquadramento

Al personale proveniente da Mercitalia Terminal Spa, verrà attribuito con decorrenza 01.01.2019, il livello professionale previsto dal CCNL della Mobilità/AF in considerazione delle mansioni attualmente svolte in coerenza con la figura professionale prevista dal CCNL della Mobilità/AF.



In particolare,

- Per i lavoratori provenienti dalla categoria Quadri del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, l'inquadramento avverrà al livello professionale Q – QUADRI, nella figura professionale di Professional, alla posizione retributiva Q2

- Per i lavoratori provenienti dal 1° livello del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, l'inquadramento avverrà al livello professionale B – TECNICI SPECIALIZZATI, nelle figure professionali di Specialista Tecnico Amministrativo e di Capo Tecnico di Cantiere. La collocazione nelle posizioni retributive B3, B2, B1 del livello professionale B avverrà con riferimento all'anzianità di servizio maturata alla data del 31.12.2018, con i seguenti criteri:
 - nella posizione retributiva B3 i lavoratori con anzianità di servizio fino a cinque anni;
 - nella posizione retributiva B2 i lavoratori con anzianità di servizio superiore a cinque anni e fino a dieci;
 - nella posizione retributiva B1 i lavoratori con anzianità di servizio superiore a dieci anni

- Per i lavoratori provenienti dal 2° livello e dal 3° livello Super del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, l'inquadramento avverrà al livello professionale D – OPERATORI SPECIALIZZATI, nelle figure professionali di Operatore Specializzato Attività di supporto, Operatore specializzato di logistica, Operatore Meccanico (nei Terminal), Operatore specializzato Terminalista (rif. Classificazione del Personale). La collocazione nelle posizioni retributive D3, D2, D1 del livello professionale D avverrà con riferimento all'anzianità di servizio maturata alla data del 31.12.2018, con i seguenti criteri:
 - nella posizione retributiva D3 i lavoratori con anzianità di servizio fino a cinque anni;
 - nella posizione retributiva D2 i lavoratori con anzianità di servizio superiore a cinque anni e fino a dieci;
 - nella posizione retributiva D1 i lavoratori con anzianità di servizio superiore a dieci anni

- Per i lavoratori provenienti dal 4-4° livello Super del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, l'inquadramento avverrà al livello professionale E – OPERATORI, nella figura professionale di Operatore qualificato di logistica. La collocazione nelle posizioni retributive E3, E2, E1 del livello professionale E avverrà con riferimento all'anzianità di servizio maturata alla data del 31.12.2018, con i seguenti criteri:
 - nella posizione retributiva E3 i lavoratori con anzianità di servizio fino a cinque anni;
 - nella posizione retributiva E2 i lavoratori con anzianità di servizio superiore a cinque anni e fino a dieci;
 - nella posizione retributiva E1 i lavoratori con anzianità di servizio superiore a dieci anni

Quadro di equiparazione

CCNL LOGISTICA	Nuovo inquadramento – CCNL Mobilità Area Contrattuale AF		
Livello/Mansione	Livello prof.le	Figura professionale	Posizione retributiva
Quadri	Q - Quadri	Professional	Q2
1°	B Tecnici Specializzati	Capo Tecnico di cantiere(*)	B3/B2/B1
Responsabile Terminal		Specialista Tecnico Amministrativo	
Impiegato amministrativo			
2° e 3° Super	D Operatori Specializzati	Operatore specializzato di supporto	D3/D2/D1
Impiegato amministrativo		Operatore specializzato di logistica	
Addetto al Gate		Operatore meccanico (nei Terminal)	
Meccanico (nei Terminal)		Operatore specializzato Terminalista (vedi classificazione del personale)	
Operatore Gruista (nei Terminal)			
Addetto alla manovra (nei Terminal)			
Operatore Gruista/Addetto alla manovra (nei Terminal)			
4-4° Super	E	Operatore qualificato di logistica	E3/E2/E1
Addetto al gate	Operatori		

Nota (*): figura professionale introdotta con verbale di accordo del 10 aprile 2017

A decorrere dal 1 gennaio 2019 il passaggio alle posizioni retributive superiori avverrà ai sensi dell'art. 26 del CCNL della Mobilità/AF.

Handwritten signatures and initials: *ge*, *Qjm*, *el*, *Ch*, *el*, *st*

3. Classificazione del personale/salario professionale

Tenuto conto che il CCNL della Mobilità/AF, all'art. 26 prevede la possibilità di individuare nuove figure professionali tramite accordo a livello aziendale qualora le esigenze produttive delle aziende lo richiedano, le parti concordano di prevedere la figura professionale dell' "Operatore specializzato terminalista", con inquadramento al livello D, con la seguente declaratoria:

"lavoratori che, in possesso delle abilitazioni previste, svolgono attività di manovra e condotta di convogli ferroviari all'interno dei terminal e nelle località di servizio dell'IFN afferenti, senza interessare i tratti di piena linea specificatamente delimitati ed autorizzati con specifica traccia oraria, nonché svolgono attività di guida di mezzi complessi (es. autoarticolati, gru semoventi e gru portale)."

A tale figura professionale verrà attribuito un importo di salario professionale di cui all'art 72 del CCNL Mobilità A/F pari ad € 107,73.

4. Struttura retributiva

- A) Al personale proveniente da Mercitalia Terminal Spa è garantita la retribuzione annua lorda vigente alla data del 31.12.2018, come somma delle voci qui di seguito elencate, ove percepite:
- Retribuzione base
 - EDR
 - Premio operosità
 - aumenti periodici di anzianità
 - tredicesima mensilità
 - quattordicesima mensilità
 - superminimo/elemento assorbibile
 - superminimo non assorbibile
 - Ind. Funzione
- B) Dal 1° gennaio 2019 la retribuzione annua lorda, articolata nelle voci indicate nella precedente lettera A), confluirà nelle seguenti voci retributive, ove spettanti:
- Minimo contrattuale
 - Salario professionale
 - aumenti periodici di anzianità
 - Indennità di funzione quadri
 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
 - Assegno ad personam riassorbibile (come indicato successivamente)
 - Assegno ad personam non riassorbibile (come indicato successivamente)



Qualora la confluenza della RAL di cui alla lettera A), nella RAL di cui alla lettera B), produca eccedenze di retribuzione, tali eccedenze determineranno un **"Assegno Ad Personam riassorbibile"** secondo quanto previsto al successivo capoverso, di importo pari alla differenza retributiva. Tale "Assegno Ad Personam" sarà utile esclusivamente ai fini della determinazione delle mensilità aggiuntive e del TFR.

Nei casi in cui nella retribuzione di cui alla lettera A) siano presenti superminimi non assorbibili, l'eventuale importo di **Assegno ad personam**, come sopra individuato, sarà **"non riassorbibile"** esclusivamente fino a concorrenza dell'importo del superminimo non assorbibile.

L'"assegno Ad Personam riassorbibile", così come sopra individuato, sarà riassorbibile sino a capienza, a fronte dei futuri incrementi delle seguenti voci retributive, ove percepite:

minimo contrattuale ex art. 68, del CCNL Mobilità /AF

indennità di funzione Quadri ex art. 71 del CCNL Mobilità /AF

salario professionale ex. art. 72 CCNL Mobilità /AF

5. Aumenti periodici di anzianità

Sulla base dell'inquadramento risultante alla data del 1° gennaio 2019, il numero degli scatti di anzianità attribuito a ciascuno verrà aggiornato secondo il valore dell'aumento periodico di anzianità previsto dall' ex Art 69, CCNL Mobilità/AF.

Si darà continuità alla decorrenza di maturazione degli scatti futuri.

6. Orario di lavoro

L'orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore, secondo quanto previsto dall'ex. art. 27 del CCNL Mobilità/AF.

7. Ferie e permessi

Ai lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbiano maturato un'anzianità aziendale inferiore agli 8 anni, fino al raggiungimento di tale requisito, verrà concessa la maturazione di una giornata di ferie aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal CCNL Mobilità/AF.

In conseguenza della modifica dell'orario settimanale di lavoro e comunque della cessazione dell'efficacia, a far data dal 1° gennaio 2019, di tutti gli accordi collettivi aziendali applicati, i lavoratori che usufruiscono di permessi per ROL, i quali abbiano residui alla data del 31.12.2018, potranno fruire di tali permessi residui entro il 30.06.2019. Eventuali residui negativi di ROL presenti al 31.12.2018 verranno compensati con il saldo ferie al 31.12.2018.

A decorrere dall'01.01.2019 i ROL non verranno più riconosciuti.



8. Pasti aziendali

Fermo restando che la fruizione del pasto avverrà nelle mense aziendali o negli esercizi convenzionati che effettuino il servizio sostitutivo di mensa aziendale, al personale proveniente da Mercitalia Terminal Spa, parimenti a quanto avviene per il restante personale Mercitalia Shunting Terminal S.r.L, sarà erogato un Ticket elettronico del valore nominale di € 7,30 secondo quanto stabilito dall'ex. art. 48 del CCNL Mobilità/AF.

9. Sanilog

Premesso che il versamento annuale al Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale Sanilog per l'anno 2018, è già stato effettuato, in via del tutto eccezionale verrà mantenuta l'iscrizione a tale Fondo solo ed esclusivamente fino alla data del 30/6/2019.

10. Fondo Pensione Complementare

Secondo quanto previsto dall'accordo del 21 novembre 2017 presso Unindustria Roma verrà mantenuta l'iscrizione al Fondo Previdenza Complementare Priamo fino alla data del 31/12/2018. A decorrere dall' 01/01/2019 i lavoratori attualmente iscritti al Fondo Priamo potranno richiedere con le modalità previste, il trasferimento della loro posizione previdenziale presso il Fondo Eurofer quale Fondo Pensione Complementare a cui la Società Mercitalia S&T ha aderito.

11. Una Tantum rinnovo CCNL Logistica trasporto merci e Spedizioni del 03/12/2107

In ottemperanza a quanto concordato in occasione dell'incontro sindacale del 21 novembre 2017, citato in premessa, si specifica che sono state regolarmente liquidate le tranches dell'una tantum e l'adeguamenti dei minimi retributivi, previsti dal rinnovo del CCNL Logistica trasporto merci e Spedizioni del 03/12/2107.

Nel momento in cui verrà definita in fase di rinnovo del CCNL Mobilità/AF, l'eventuale una tantum, a copertura del periodo di vacanza contrattuale, tali importi verranno riconosciuti quota parte al personale proveniente da Mercitalia Terminal S.p.A a decorrere dall' 01.01.2019.





12. Premio di risultato

A partire dall'anno di riferimento 2018, troverà applicazione esclusivamente quanto concordato tra la società Mercitalia S&T e le parti sindacali in data 19 giugno 2018 (Verbale di Accordo per la definizione del Premio di Risultato relativo all'anno 2018).

13. Accordi integrativi

Tutti gli accordi, a qualunque titolo sottoscritti, da parte di Mercitalia Terminal S.p.A e di Mercitalia S&T per tutti i Terminal si intendono soppressi/superati, trovando esclusiva applicazione a decorrere dall'01/01/2019 oltre alla presente intesa, il CCNL della Mobilità/AF e l'Accordo di Confluenza CCNL Attività Ferroviarie - contratto aziendale Serfer Servizi Ferroviari S.r.l. e tutti gli Accordi sindacali nazionali e territoriali sottoscritti.

Eventuali specificità territoriali nei Terminal legate alle esigenze del mercato di riferimento, saranno oggetto di appositi accordi da definirsi a livello territoriale possibilmente entro il 31 dicembre 2018 in coerenza con gli istituti contrattuali previsti dal CCNL della Mobilità/AF e l'Accordo di Confluenza CCNL Attività Ferroviarie - contratto aziendale Serfer Servizi Ferroviari S.r.l.


Per tutto quanto non espressamente indicato, si applica il CCNL della Mobilità /AF e l'Accordo di Confluenza CCNL Attività Ferroviarie - contratto aziendale Serfer Servizi Ferroviari S.r.l.

Mercitalia Shunting & Terminal S.r.L.



O.S

O.R.SA. Ferrovie



SI ALLEGA NOTA A VERBALE RILASCIATA DA ORSA

NOTA A VERBALE MERCANTIA SRT DEL 29.11.18

OR.S.A. - FERROVIE CONFERMA LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO, DAL 1.04.2018, DELL'ASSISTENZA SANITARIA PER TUTTO IL PERSONALE DI MERCANTIA SHUNTING & TERMINAL IN ANALOGIA ALLE FORME DI WELFARE PREVISTE DAL CCNL A.F. EA A PUNTO GIÀ PREVISTO PER GLI ALTRI DIPENDENTI DEL GRUPPO FSI.



Enrico